Spedizione in abbonamento postale

Anno 99° — Numero 45

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 21 febbraio 1958 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 Un fascicolo L. 50
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 Un fascicolo L. 50
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Ministero della difesa-Aeronautica: Ricompense al valor militare . . . . Pag. 712

LEGGI E DECRETI

1957

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1957, n. 1385.
Norme per la concessione dei benefici previsti per i combattenti al personale dell'Aeronautica impiegato per il rastrellamento delle mine e degli ordigni esplosivi e norme interpretative del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116 . . . . Pag. 713

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 1957, n. 1386.
Determinazione della soprattassa da applicare per il servizio di dettatura fonica dei telegrammi e delle aliquote di ripartizione della soprattassa medesima ai sensi dell'art. 236 del Codice postale e delle telecomunicazioni . Pag. 713

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 1957, n. 1387.
Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione di religione denominata «Istituto delle Figlie della Carità» o «Istituto Righi», con sede in Faenza (Ravenna). Pag. 714

1958

LEGGE 4 febbraio 1958, n. 27.
Assegnazione di fondi alla Discoteca di Stato Pag. 714

LEGGE 5 febbraio 1958, n. 28.
Distribuzione di grano a categorie di bisognosi Pag. 714

LEGGE 7 febbraio 1958, n. 29.
Modificazioni alla legge 10 dicembre 1954, n. 1164, recante provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative . . . . Pag. 715

LEGGE 12 febbraio 1958, n. 30.
Ripianamento dei bilanci comunali e provinciali deficitari per gli anni 1957 e 1958 . . . . . . Pag. 715

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1958, n. 31.
Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Benedettine, con sede in Eboli (Salerno). Pag. 716

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1958, n. 32.
Riconoscimento, agli effetti civili, dell'attribuzione di alcuni immobili al Beneficio della parrocchia di San Grato, in località Casà del comune di Monticello d'Alba (Cuneo). Pag. 716

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1958, n. 33.
Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle Piccole Ancelle di Cristo Re, in Afragola (Napoli). Pag. 716

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1958, n. 34.
Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Gabriele Arcangelo, in rione Tasca Lanza del comune di Palermo . . . . Pag. 716

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1958, n. 35.
Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia della Sacra Famiglia, in contrada Teracati del comune di Siracusa . . . . . . Pag. 716

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1958, n. 36.
Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine, detta «Madonna dei Miracoli», in Lonigo (Vicenza) . . . . . . Pag. 716

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1958, n. 37.
Riconoscimento della personalità giuridica del Seminario vescovile, in Ragusa . . . . Pag. 717

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1958, n. 38.
Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione in parrocchia della Vicaria curata di San Francesco d'Assisi, in Misilmeri (Palermo) . . . . Pag. 717

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 1957.
Costituzione del Consiglio dell'Opera per la valorizzazione della Sila . . . . Pag. 717

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1957.
Istituzione in alcune Provincie del libretto di cui all'art. 5 del regolamento per la esecuzione delle norme di cui al titolo III della legge 29 aprile 1949, n. 264, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1955, n. 1323 . . . . Pag. 717

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1958.
Costituzione del Comitato per la formazione professionale e per i cantieri di lavoro . . . . Pag. 718

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1958.
Abolizione dell'obbligo della tenuta di un registro di carico e scarico per i materiali di nichelio, molibdeno e cobalto . . . . Pag. 718

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri:

Accordo europeo sul regime della circolazione delle persone tra i Paesi membri del Consiglio d'Europa, firmato a Parigi il 13 dicembre 1957 . . Pag. 719

Scambio degli strumenti di ratifica della Convenzione tra l'Italia e la Svizzera relativa alla regolazione del lago di Lugano, conclusa a Lugano il 17 settembre 1955. Pag. 720

Scambio degli strumenti di ratifica della Convenzione veterinaria tra l'Italia e la Svizzera, conclusa a Berna il 2 febbraio 1956 . . . . Pag. 720

Concessioni di exequatur . . . . Pag. 720

Ministero dei lavori pubblici: Approvazione del piano regolatore generale del comune di Verona . . Pag. 720

Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Riforma fondiaria: Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria . . . . Pag. 720

Ministero del tesoro:

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . Pag. 722

Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 722

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Scioglimento della Società cooperativa agricola « Acherusia fra coltivatori diretti », con sede in Bacoli (Napoli). Pag. 723

Consorzio di credito per le opere pubbliche: Avviso riguardante il sorteggio di obbligazioni per l'assegnazione di carte ferroviarie di libera circolazione e di titoli per il rimborso. Obbligazioni a premi delle Serie speciali 4,50% « Elettrificazione Ferrovie dello Stato », 3ª emissione e 5 % « Elettrificazione Ferrovie dello Stato », 4ª emissione Pag. 723

CONCORSI ED ESAMI

Ministero di grazia e giustizia: Concorso per esami a cento posti di uditore giudiziario. . . . . Pag. 723

Prefettura di Bologna: Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna . . . . Pag. 726

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Ricompense al valor militare

Decreto Presidenziale 18 *dicembre* 1957
registrato alla Corte dei conti, addì 24 *gennaio* 1958
registro n. 17 *Aeronautica, foglio n* 351

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

DE STEFANO Aldo, 1º aviere motorista. — Motorista mitragliere di velivolo da trasporto, partecipava a numerose missioni di collegamento con l'Africa settentrionale su rotte costantemente insidiate. Durante una missione di guerra in cruento scontro con preponderanti forze aeree avversarie, scompariva in mare col suo apparecchio incendiato mentre ancora stava facendo fuoco per respingere l'attacco — Cielo del Canale di Sicilia e del Mediterraneo, 22 giugno 1941-10 aprile 1943

DE DIVITIIS Nicola, aviere scelto motorista — Motorista a bordo di velivolo da trasporto partecipava a numerosissime e difficili missioni spesse volte ostacolate dalla insidia nemica, dando sempre prova di sereno coraggio e di alte virtù militari Attaccato il suo velivolo durante una missione da numerosi caccia avversari, strenuamente combatteva con la propria arma per respingere gli assalitori sino a che, sopraffatto dal numero cadeva col velivolo in fiamme. — Cielo del Mediterraneo, 3 settembre 1942-10 aprile 1943

MEDAGLIA DI BRONZO

GOLINELLI Renato, guardiamarina osservatore — Ufficiale osservatore della ricognizione marittima partecipava a numerose lunghe missioni belliche dimostrando elevato spirito combattivo e sereno coraggio nella estenuante ricerca dell'avversario In una missione di ricupero naufraghi decideva col pilota di ammarare, sebbene il mare tempestoso mettesse in pericolo l'esistenza dell'equipaggio, riuscendo così a salvare col suo altruismo generoso, preziose vite di combattenti. — Cielo del Mediterraneo, 30 luglio 1942-5 febbraio 1943.

DE TOMA Michele, maresciallo marconista — Marconista di velivolo da trasporto effettuava molti voli su rotte controllate dal nemico, concorrendo validamente e valorosamente ad assicurare la continuità dei collegamenti con le nostre Forze armate dell'Africa settentrionale Da una rischiosa missione non faceva ritorno — Cielo del Mediterraneo e dell'Africa settentrionale italiana, 25 ottobre 14 novembre 1942.

DONATI Enzo, aviere scelto motorista. — Motorista mitragliere di bordo partecipava a numerose azioni di bombardamento e mitragliamento da bassissima quota, spesso ostacolate da forte reazione nemica, dando costante prova di combattività, audacia e noncuranza del pericolo — Cielo della Balcania, 21 luglio 1941-24 marzo 1943

CUPPARONI Vincenzo, aviere scelto marconista — Marconista mitragliere di bordo, benchè ferito in grave incidente di volo, persisteva nell'attività di bombardamento e mitragliamento da bassissima quota, ostacolata da forte reazione contraerea che colpiva l'apparecchio in parti vitali, dando costante prova di combattività, audacia e noncuranza del pericolo. — Cielo della Balcania, 24 dicembre 1941-31 marzo 1943.

(620)

Decreto Presidenziale 18 *dicembre* 1957
registrato alla Corte dei conti, addì 24 *gennaio* 1957
registro n. 17 *Aeronautica, foglio n.* 353

E' conferita la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

ALLA MEMORIA

DE SILVESTRO Gino, 1º aviere marconista. — Marconista di apparecchio da bombardamento, abile e noncurante del pericolo, partecipava a numerose azioni belliche diurne e notturne su vari fronti, dando sempre valido ausilio al proprio capo equipaggio In rischiosa missione di bombardamento e mitragliamento di una colonna motorizzata, cadeva al proprio posto di combattimento immolando la giovane vita alla Patria. — Fronte greco albanese e dell'Africa settentrionale italiana, 13 aprile 1941 23 novembre 1941.

(618)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1957, n. 1385.

Norme per la concessione dei benefici previsti per i combattenti al personale dell'Aeronautica impiegato per il rastrellamento delle mine e degli ordigni esplosivi e norme interpretative del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, e successive modificazioni;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il personale dell'Aeronautica, impiegato in operazioni di bonifica del territorio e delle acque territoriali da mine, proiettili, bombe ed ordigni esplosivi residuati di guerra e nel rastrellamento e sconfezionamento di detto materiale, per acquistare, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, e successive modificazioni il diritto ai benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e reduci di guerra, deve risultare in possesso dei seguenti requisiti:

a) aver prestato servizi particolarmente rischiosi, intendendosi come tali quelli svolti tenendo il comando delle operazioni di bonifica sui terreni minati e quelli inerenti alle operazioni compiute sui terreni stessi quale ricercatore o aiutante ricercatore, disattivatore di mine, incaricato della raccolta di mine, nonchè i servizi svolti tenendo il comando di reparti addetti alla rimozione e distruzione di mine ovvero al dragaggio delle stesse o quale addetto alla posa ed al brillamento della carica distruttiva, al recupero ed al brillamento od inertizzazione delle bombe inesplose ovvero di altri ordigni esplosivi;

b) aver prestato tali servizi per un periodo non inferiore a giorni 90, anche se non consecutivi.

Tale periodo minimo non è richiesto per coloro che siano rimasti feriti, mutilati o invalidi per cause inerenti all'espletamento dei servizi predetti.

Art. 2.

Il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 1 dovrà farsi constare in apposite dichiarazioni, da rilasciarsi a cura delle Direzioni armamento dei Comandi di Z. A. T. e di Aeronautica, o dalle quali risultino:

a) le generalità dell'interessato;

b) il tipo dell'ordigno esplosivo (mine, bomba, ecc.) e il suo stato di rinvenimento;

c) località e data dell'operazione compiuta;

d) l'Ente che ha disposto le operazioni;

e) il numero delle giornate di presenza nel particolare servizio.

Art. 3.

Gli enti territoriali competenti, con gli elementi di cui ai precedenti articoli 1 e 2, invieranno le loro proposte al Ministero difesa-Aeronautica - Direzione generale armi e munizioni, la quale, vagliate le relative situazioni, ne farà segnalazione diretta al competente Ente centrale, che provvederà al rilascio di apposita dichiarazione.

Art. 4.

Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, recante norme per l'applicazione agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra si applicano, oltre che agli addetti civili ai lavori di bonifica dei campi minati, anche ai militari e militarizzati addetti ai lavori stessi.

Per il personale militare e militarizzato il computo del servizio potrà essere effettuato, oltre che nei modi previsti dall'art. 2 del decreto 20 febbraio 1948, n. 1116, anche sulla base dei documenti matricolari.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1957

GRONCHI

ZOLI — TAVIANI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1958

Atti del Governo, registro n 111, *foglio n* 46 — RILLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 1957, n 1386.

Determinazione della soprattassa da applicare per il servizio di dettatura fonica dei telegrammi e delle aliquote di ripartizione della soprattassa medesima ai sensi dell'art. 236 del Codice postale e delle telecomunicazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 228 e 236 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Vista la legge 18 dicembre 1956, n. 1445, che modifica il citato art. 236;

Visto il regolamento di esecuzione dei titoli I, II e III del libro II del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

La soprattassa prevista dall'art. 236 del Codice postale e delle telecomunicazioni per la trasmissione dei telegrammi per telefono, è stabilita nel seguente ammontare:

a) per ciascun telegramma dettato dal domicilio dell'abbonato: L. 65;

b) per ciascun telegramma trasmesso al domicilio dell'abbonato: L. 45.

Art. 2.

La soprattassa prevista nel precedente art. 1, lettera *a*), è così ripartita:

1) nelle località in cui esiste apposito ufficio di dettatura dei telegrammi, gestito dalla Società telefonica concessionaria:

lire 55 in favore della Società telefonica concessionaria;

lire 10 in favore dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni;

2) nelle località in cui non essendo istituito apposito ufficio di dettatura fonica dei telegrammi gestito come sopra, il servizio è svolto dall'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni:

lire 45 in favore della Società telefonica concessionaria;

lire 20 in favore dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni.

Art. 3.

La soprattassa prevista nel precedente art. 1, lettera *b*), è così ripartita:

1) nelle località in cui esiste apposito Ufficio di dettatura dei telegrammi gestito dalla Società telefonica concessionaria:

lire 40 in favore della Società telefonica concessionaria;

lire 5 in favore dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni;

2) nelle località in cui, non essendo istituito apposito ufficio di dettatura fonica dei telegrammi gestito come sopra, il servizio è svolto dall'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni:

lire 35 in favore della Società telefonica concessionaria;

lire 10 in favore dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni.

Il presente decreto ha effetto dal 1° aprile 1958.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1957

GRONCHI

ZOLI — MATTARELLA — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1958
Atti del Governo, registro n. 111, foglio n. 42 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 1957, n. 1387.

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione di religione denominata « Istituto delle Figlie della Carità » o « Istituto Righi », con sede in Faenza (Ravenna).

N. 1387. Decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione di religione denominata « Istituto delle Figlie della Carità » o « Istituto Righi », con sede in Faenza (Ravenna), e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1958
Atti del Governo, registro n. 111, foglio n. 43. — RELLEVA

LEGGE 4 febbraio 1958, n. 27.

Assegnazione di fondi alla Discoteca di Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assegnazione annua di lire 5.000 000, prevista dalla legge 27 dicembre 1953, n. 956, per il funzionamento della Discoteca di Stato e per il conseguimento delle sue finalità, è elevata a lire 26.000.000, a decorrere dall'esercizio finanziario 1958-59.

Art. 2.

E' autorizzata l'assegnazione straordinaria alla Discoteca di Stato di lire 21.000.000.

Art. 3.

Alla spesa relativa all'assegnazione straordinaria di cui all'art. 2 si farà fronte con una corrispondente aliquota delle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio 1956-57.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 febbraio 1958

GRONCHI

ZOLI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 5 febbraio 1958, n. 28.

Distribuzione di grano a categorie di bisognosi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'assistenza invernale ai bisognosi è autorizzata la cessione gratuita di quantitativi di grano della gestione di ammasso obbligatorio provenienti da vecchi raccolti riscontrati non più idonei ad ulteriore prolungata conservazione.

Detta cessione avverrà entro i limiti che saranno stabiliti dal Comitato interministeriale della ricostruzione fino al massimo di un milione di quintali di prodotto e previi accertamenti tecnici ed igienici eseguiti presso i magazzini e nei depositi dai competenti organi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 2.

I quantitativi di grano ceduti ai sensi del precedente articolo, saranno ritirati franco magazzino ammasso Alle operazioni di ritiro e di distribuzione provvederà l'Amministrazione dell'interno e l'onere relativo graverà sugli stanziamenti della predetta Amministrazione.

Art. 3.

Il grano ceduto verrà dal Ministro per l'interno ripartito per almeno il 50 per cento tra le Province perchè i prefetti lo distribuiscano fra gli Enti comunali di assistenza.

Art. 4.

Con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per il tesoro e per l'agricoltura, saranno stabilite le modalità di applicazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 febbraio 1958

GRONCHI

ZOLI — TAMBRONI — MEDICI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 7 febbraio 1958, n. 29.

Modificazioni alla legge 10 dicembre 1954, n. 1164, recante provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il numero 35 della tabella allegato *A* della legge 10 dicembre 1954, n. 1164, è sostituito dal seguente:

« Autorizzazione rilasciata dal sindaco, ai sensi dello art. 221 del testo unico citato, per abitabilità di nuove case urbane o rurali, di edifici o parte di essi, indicati nell'art. 220 del testo medesimo:

a) abitazioni di lusso, ai sensi del decreto Ministeriale 7 gennaio 1950, per ogni vano, lire 2.000;

b) altre abitazioni, per ogni vano, lire 500 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 febbraio 1958

GRONCHI

ZOLI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 12 febbraio 1958, n. 30.

Ripianamento dei bilanci comunali e provinciali deficitari per gli anni 1957 e 1958.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I Comuni e le Provincie che, nonostante l'applicazione di supercontribuzioni in misura non inferiore, rispettivamente, al 350 ed al 300 per cento, sul limite massimo della sovrimposta fondiaria sui terreni, al 500 per cento dell'addizionale sui redditi agrari, ed al 50 per cento delle tariffe massime di tutte le imposte e tasse non afferenti ai servizi pubblici, escluse l'imposta di famiglia e quelle sul bestiame e sulle industrie, sui commerci, sulle arti e sulle professioni e relativa addizionale provinciale, non conseguono il pareggio dei propri bilanci per gli anni 1957 e 1958 possono essere autorizzati a provvedere al ripiano del relativo disavanzo con l'assunzione di un mutuo, ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Per l'anno 1958, l'autorizzazione prevista dal comma precedente è subordinata, altresì, all'applicazione delle tariffe massime delle imposte di consumo con l'aumento nei limiti previsti dall'ultimo comma dell'art. 24 della legge 2 luglio 1952, n. 703.

La garanzia statale di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211, ed all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51, è limitata all'80 per cento dell'ammontare del mutuo autorizzato.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 viene concessa con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per il tesoro e per le finanze, su proposta della Commissione centrale per la finanza locale, la quale esercita, nei confronti degli enti contemplati dalla presente legge, i poteri di cui agli articoli 332 e 336 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni ed aggiunte, anche in deroga al disposto del penultimo comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968.

Art. 3.

Per i Comuni montani e per quelli delle piccole isole, determinati ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, o dell'art. 3 della legge 2 luglio 1952, n. 703, la misura delle supercontribuzioni stabilite dall'art. 1 della presente legge, dovrà essere non inferiore alla metà di quella stabilita nell'articolo stesso.

Per i Comuni e le Provincie delle Regioni a Statuto speciale rimangono in vigore, ai fini del pareggio economico dei rispettivi bilanci per gli anni 1957 e 1958 le disposizioni dell'art. 4 della legge 22 aprile 1951, n. 288.

Rimane fermo in ogni caso il limite dell'80 per cento stabilito nel secondo comma dell'art. 1 della presente legge.

Art. 4.

La concessione dei mutui autorizzati per il pareggio economico dei bilanci 1957 e 1958 dei Comuni e delle Provincie, ai sensi dell'art. 1, sarà effettuata dalla Cassa depositi e prestiti e dagli Istituti finanziari che saranno all'uopo designati dal Ministero del tesoro, anche in deroga ai rispettivi statuti.

Art. 5.

Ai fini della presente legge è in facoltà dei Ministri per l'interno, per le finanze e per il tesoro di disporre, in qualsiasi tempo, accertamenti ispettivi presso gli enti deficitari per determinare le cause della situazione finanziaria degli enti stessi ed indicare i provvedimenti ritenuti necessari per rimuoverle od attenuarle, anche agli effetti delle successive gestioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 febbraio 1958

GRONCHI

ZOLI — TAMBRONI — ANDREOTTI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1958, n. 31.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Benedettine, con sede in Eboli (Salerno).

N. 31. Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Benedettine, con sede in Eboli (Salerno).

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1958
Atti del Governo, registro n 111, *foglio n* 36. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1958, n. 32.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'attribuzione di alcuni immobili al Beneficio della parrocchia di San Grato, in località Casà del comune di Monticello d'Alba (Cuneo).

N. 32. Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Alba in data 1° maggio 1949, col quale sono stati attribuiti al Beneficio della parrocchia di San Grato, in località Casà del comune di Monticello d'Alba (Cuneo), alcuni immobili stralciati dal patrimonio del Beneficio parrocchiale di San Ponzio e dal patrimonio del Beneficio coadiutorale di San Giuseppe, entrambi situati nel detto Comune.

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1958
Atti del Governo, registro n 111, *foglio n.* 40 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1958, n. 33.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle Piccole Ancelle di Cristo Re, in Afragola (Napoli).

N. 33. Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto delle Piccole Ancelle di Cristo Re, in Afragola (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*. GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *febbraio* 1958
Atti del Governo, registro n. 111, *foglio n* 38 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1958, n. 34.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Gabriele Arcangelo, in rione Tasca Lanza del comune di Palermo.

N. 34. Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Palermo in data 31 maggio 1957, integrato con dichiarazione e con prospetto del 13 ottobre 1957, relativo all'erezione della parrocchia di San Gabriele Arcangelo, in rione Tasca Lanza del comune di Palermo.

Visto, *il Guardasigilli* · GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *febbraio* 1958
Atti del Governo, registro n 111, *foglio n* 37 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1958, n. 35.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia della Sacra Famiglia, in contrada Teracati del comune di Siracusa.

N. 35. Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Siracusa in data 13 gennaio 1957, integrato con dichiarazione 18 settembre 1957, relativo all'erezione della parrocchia della Sacra Famiglia, in contrada Teracati del comune di Siracusa.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *febbraio* 1958
Atti del Governo, registro n. 111, *foglio n* 39 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1958, n. 36.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine, detta « Madonna dei Miracoli », in Lonigo (Vicenza).

N. 36. Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Vicenza in data 7 ottobre 1955, integrato con dichiarazione 10 gennaio 1956, relativo alla erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine, detta « Madonna dei Miracoli », in Lonigo (Vicenza).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *febbraio* 1958
Atti del Governo, registro n. 111, *foglio n.* 41. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1958, n. 37.

Riconoscimento della personalità giuridica del Seminario vescovile, in Ragusa.

N. 37. Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Seminario vescovile, in Ragusa.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1958
Atti del Governo, registro n. 111, foglio n. 44. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1958, n. 38.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione in parrocchia della Vicaria curata di San Francesco d'Assisi, in Misilmeri (Palermo).

N. 38. Decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Palermo in data 25 marzo 1953, integrato con tre postille senza data e con tre dichiarazioni rispettivamente del 24 luglio 1956, 22 marzo e 31 ottobre 1957, relativo all'erezione in parrocchia della Vicaria curata di San Francesco d'Assisi, in Misilmeri (Palermo).

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1958
Atti del Governo, registro n. 111, foglio n. 45. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 1957.

Costituzione del Consiglio dell'Opera per la valorizzazione della Sila.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 12 maggio 1950, n. 230, contenente provvedimenti per la colonizzazione dell'altopiano della Sila e dei territori jonici contermini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1950, n. 862, recante norme per l'attuazione della predetta legge 12 maggio 1950, n. 230;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 68, con cui è stata disposta l'applicazione della citata legge 12 maggio 1950, n. 230, con le modifiche stabilite dalla legge 21 ottobre 1950, n. 841, a territori compresi nella provincia di Reggio Calabria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1951, n. 263, contenente norme relative al funzionamento della Sezione speciale di riforma fondiaria dell'Opera per la valorizzazione della Sila;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 febbraio 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 9 febbraio 1953, relativo alla ricostruzione del Consiglio dell'Opera per la valorizzazione della Sila;

Visto il decreto-legge 15 giugno 1956, n. 521, convertito in legge 31 luglio 1956, n. 872, in base al quale alcune norme della legge 12 maggio 1950, n. 230, vengono prorogate dal 20 maggio 1956 sino all'entrata in vigore di provvedimenti concernenti il riordinamento degli Organi degli Enti e delle Sezioni speciali di riforma fondiaria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 dicembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1957, registro n. 3, foglio n. 174, col quale è stata confermata la durata in carica del Consiglio dell'Opera valorizzazione della Sila, di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 febbraio 1953, fino all'entrata in vigore dei provvedimenti previsti dal decreto-legge 15 giugno 1956, convertito in legge 31 luglio 1956, n. 872;

Visto l'art. 5 della legge 9 luglio 1957, n. 600, contenente disposizioni per una diversa composizione e per nuove attribuzioni dei Consigli degli Enti e delle Sezioni speciali di riforma fondiaria;

Ritenuto di procedere alla costituzione del Consiglio dell'Opera per la valorizzazione della Sila, in applicazione del precitato art. 5 ed in sostituzione del Consiglio costituito ai sensi del menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 febbraio 1953;

Viste le designazioni dei Ministeri delle finanze, del tesoro, dei lavori pubblici, del lavoro e della previdenza sociale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Articolo unico.

Ai sensi dell'art. 5 della legge 9 luglio 1957, n. 600, il Consiglio dell'Opera per la valorizzazione della Sila, per il triennio 1° gennaio 1958-31 dicembre 1960, è così costituito:

Svidercoschi dott. Alberto, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Tricomi dott. Gaspare, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Armocida ing. Pietro, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Caruso dott. ing. Gustavo, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;

Cionni dott. Fernando, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Crivaro Francesco, Lappanese Francesco, Cortese Domenico, Spadafora Ignazio e Ciccia Salvatore, assegnatari e presidenti di cooperativa;

Pucci avv. Ernesto, D'Andrea avv. Giovanni, Barbesio dott. Francesco, Perugini dott. Pasquale e Bova cav. Domenico;

in qualità di esperti dei problemi inerenti alla trasformazione fondiaria, alla colonizzazione ed al cooperativismo e tra persone esponenti delle Amministrazioni comunali e provinciali.

Roma, addì 23 dicembre 1957

ZOLI

(838)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1957.

Istituzione in alcune Provincie del libretto di cui all'art. 5 del regolamento per la esecuzione delle norme di cui al titolo III della legge 29 aprile 1949, n. 264, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1955, n. 1323.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 32 della legge 29 aprile 1949, n. 264;

Visto l'art. 5 del regolamento per l'esecuzione delle norme di cui al titolo III della legge 29 aprile 1949, n. 264, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1955, n. 1323;

Visto il decreto Ministeriale 22 dicembre 1956;
Visto il decreto Ministeriale 8 giugno 1957;
Ritenuta l'opportunità di prorogare per una ulteriore annata agraria l'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto Ministeriale 22 dicembre 1956 e nel decreto Ministeriale 8 giugno 1957;

Decreta:

L'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto Ministeriale 22 dicembre 1956 è prorogata per l'anno agrario 1958-59 e per quello 1959 60 a seconda che si tratti di Provincie ove l'anno agrario ha termine rispettivamente nel secondo o nel primo semestre dell'anno solare.

Per le Provincie di cui al decreto Ministeriale 8 giugno 1957 le disposizioni di cui al decreto Ministeriale 22 dicembre 1956, prorogate con il presente decreto, si applicheranno a partire dall'annata agraria 1959-60.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1957

Il Ministro: GUI

(909)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1958
Costituzione del Comitato per la formazione professionale e per i cantieri di lavoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, contenente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;
Visto il decreto Ministeriale 7 ottobre 1957, che ricostituisce, per decorso biennio, la Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati;
Vista la deliberazione con la quale detta Commissione centrale, nella riunione tenutasi il 22 novembre 1957, ha costituito il Comitato per la formazione professionale e per i cantieri di lavoro, indicandone gli Organi che devono esservi rappresentati;
Ritenuta la necessità di stabilire le norme di funzionamento di detto Comitato;

Decreta:

Art. 1.

Il Comitato per la formazione professionale e per i cantieri di lavoro è composto dai seguenti membri:
Altarelli dott. Angelo, direttore generale dell'Occupazione e dell'addestramento professionale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
Abbondanza rag. Ultimo, in rappresentanza del Ministero del tesoro;
Pantaleo prof. Mario, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione;
On. Parri Enrico, Roveri prof. Armando e Vanni Raffaele, in rappresentanza dei lavoratori;
Milano dott. Mario, Gasparri Ulderico e Aliotta Vincenzo, in rappresentanza dei datori di lavoro.
I membri del Comitato possono farsi sostituire dai membri supplenti della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati.

Art. 2.

Il Comitato per la formazione professionale e per i cantieri di lavoro è presieduto dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale o da uno dei Sottosegretari di Stato; in caso di loro assenza o impedimento la presidenza viene assunta dal direttore generale della Occupazione e dell'addestramento professionale.

Art. 3.

Per la validità delle deliberazioni prese dal Comitato è necessaria la presenza di metà dei componenti più uno.

Art. 4.

Il direttore generale dell'Occupazione e dell'addestramento professionale può essere assistito, in seno al Comitato stesso, da funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 5.

Le funzioni di segretario e vice segretario del Comitato sono disimpegnate, rispettivamente, dal dottor Campanella Domenico e dal dott. Figliozzi Agostino.

Art. 6.

La segreteria del Comitato cura la compilazione e la tenuta degli atti riguardanti i lavori del Comitato stesso, inviandone copia alla segreteria della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per la assistenza dei disoccupati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1958

Il Ministro: GUI

(843)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1958.
Abolizione dell'obbligo della tenuta di un registro di carico e scarico per i materiali di nichelio, molibdeno e cobalto.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 8 gennaio 1951, n. 1, convertito, con modifiche, nella legge 9 marzo 1951, n. 105;
Vista la legge 26 aprile 1954, n. 190;
Visto il proprio decreto del 3 giugno 1954, con il quale sono stati determinati i materiali di particolare interesse per l'economia nazionale;
Ritenuto che più non sussiste la necessità di controllare il consumo ed il commercio dei materiali di nichelio, molibdeno e cobalto;

Decreta:

Articolo unico.

Per i detentori di materiali di nichelio, molibdeno e cobalto è abolito l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 febbraio 1958

Il Ministro: GAVA

(907)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

ACCORDI INTERNAZIONALI

Accordo europeo sul regime della circolazione delle persone tra i Paesi membri del Consiglio d'Europa, firmato a Parigi il 13 dicembre 1957.

Les Gouvernements signataires, Membres du Conseil de l'Europe,

Désireux de faciliter les déplacements des personnes entre leurs pays.

Sont convenus de ce qui suit:

Art 1.

(1) Les ressortissants des Parties Contractantes, quel que soit le pays de leur residence, peuvent entrer sur le territoire des autres Parties et en sortir par toutes les frontieres sous le couvert de l'un des documents énumérés à l'Annexe au présent Accord, qui fait partie intégrante de celui-ci.

(2) Les facilités prevues au paragraphe précédent ne jouent que pour les sejours inférieurs ou égaux à trois mois.

(3) Le passeport en cours de validité et le visa peuvent être exigés pour tous les sejours d'une durée superieure ou pour toute entree sur le territoire d'une autre Partie en vue d'y exercer une activité lucrative

(4) Le terme « territoire » d'une Partie Contractante aura, en ce qui concerne le present Accord, la signification que cette Partie lui attribuera dans une déclaration adressee au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, qui la communiquera à chacune des autres Parties Contractantes.

Art. 2.

Dans la mesure où l'une ou plusieurs des Parties Contractantes le jugerait nécessaire, le franchissement de la frontière n aura lieu qu'aux postes autorisés.

Art. 3.

Les dispositions figurant aux articles précédents ne portent pas atteinte aux prescriptions légales et réglementaires, relatives au séjour des étrangers sur le territoire de chacune des Parties Contractantes.

Art. 4.

Les dispositions du présent Accord ne portent pas atteinte aux dispositions des législations nationales, des traités, conventions ou accords bilatéraux ou multilatéraux qui sont ou entreront en vigueur, en vertu desquels des mesures plus favorables seraient appliquees aux ressortissants d'une ou de plusieurs autres Parties Contractantes en ce qui concerne le franchissement de la frontiere.

Art 5

Chacune des Parties Contractantes réadmettra sans formalité sur son territoire tout titulaire de l'un des documents énumerés dans la liste établie par elle et figurant à l'Annexe au present Accord, même dans le cas où la nationalité de l'interesse serait contestee.

Art 6

Chacune des Parties Contractantes se réserve le droit de refuser l'acces ou le sejour sur son territoire aux ressortissants d'une autre Partie qu'elle considere comme indésirables

Art 7.

Chacune des Parties Contractantes se réserve la faculté pour des raisons relatives à l'ordre public, a la sécurité ou à la sante publique de ne pas appliquer immediatement le présent Accord ou d'en suspendre temporairement l'application à l'égard des autres Parties ou de certaines d'entre elles sauf en ce qui concerne les dispositions de l'art. 5. Cette mesure sera immédiatement notifiee au Secretaire Genéral du Conseil de l'Europe qui en donnera communication aux autres Parties Il en sera de même des que la mesure en question sera levée.

Toute Partie Contractante qui se prévaudra de l'une des facultes prévues au paragraphe précédent ne pourra prétendre à l'application du présent Accord par une autre Partie que dans la mesure où elle l'appliquera elle-même à l'egard de cette Partie.

Art. 8.

Le présent Accord est ouvert à la signature des Membres du Conseil de l'Europe qui peuvent y devenir Partie par:

(a) la signature sans reserve de ratification,

(b) la signature sous réserve de ratification suivie de ratification

Les instruments de ratification seront déposés près le Secrétaire Géneral du Conseil de l'Europe.

Art. 9.

Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle trois Membres du Conseil, conformement aux dispositions de l'article 8, auront signé l'Accord sans réserve de ratification ou l'auront ratifié.

Pour tout Membre qui ulterieurement signera l'Accord sans réserve de ratification ou le ratifiera, l'Accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la signature ou le dépôt de l'instrument de ratification.

Art. 10.

Après l'entrée en vigueur du présent Accord, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe peut inviter tout Etat non membre du Conseil à y adherer. L'adhesion prendra effet le premier jour du mois suivant le dépôt de l'instrument d'adhésion auprès du Secretaire Général du Conseil de l'Europe.

Art. 11.

Tout gouvernement, qui désire signer le présent Accord ou y adherer et qui n'a pas encore etabli sa liste des documents visés au paragraphe 1 de l'article 1er et figurant à l'Annexe, présentera aux Parties Contractantes une liste de ces documents par l'intermédiaire du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe Cette liste sera consideree comme approuvée par toutes les Parties Contractantes et sera ajoutée à l'Annexe au present Accord si aucune objection n'à été soulevée dans un delai de deux mois après sa transmission par le Secrétaire Général.

La même procédure sera appliquée lorsqu'un gouvernement signataire sera désireux d'apporter des modifications à la liste des documents établie par lui et figurant à l'Annexe.

Art. 12.

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Membres du Conseil et aux Etats adhérents:

a) la date de l'entrée en vigueur du present Accord et les noms des Membres ayant signé sans réserve de ratification ou ratifié;

(b) le dépot de tout instrument d'adhésion effectué en application de l'article 10;

(c) toute notification recue en application des dispositions de l'article 13 et la date à laquelle celle-ci prendra effet.

Art. 13.

Toute Partie Contractante pourra mettre fin, en ce qui la concerne, à l'application du present Accord, moyennant un preavis de trois mois, donne par une notification au Secretaire General du Conseil de l'Europe.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signe la presente Convention.

Fait à Paris, le 13 décembre 1957, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secretaire Général du Conseil en enverra copie certifiee conforme aux gouvernements signataires.

Pour le Gouvernement de la République d'Autriche:
sous reserve de ratification
Leopold FIGL

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique:
V. LAROCK

Pour le Gouvernement du Royaume de Danemark:

Pour le Gouvernement de la République française:
M FAURE

Pour le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne:
sous réserve de ratification
V. BRENTANO

Pour le Gouvernement du Royaume de Grèce:
Grég CASSIMATIS

Pour le Gouvernement de la République islandaise:

Pour le Gouvernement d'Irlande:

Pour le Gouvernement de la République italienne:
Massimo MAGISTRATI

Pour le Gouvernement du Grand Duché de Luxembourg:
sous réserve de ratification
Robert ALS

Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas:

Pour le Gouvernement du Royaume de Norvège:

Pour le Gouvernement du Royaume de Suède:

Pour le Gouvernement de la République turque:

Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord:

ANNEXE

Autriche:
Passeport valable
Carte d'identité officielle
Certificat de voyage pour enfants.

Belgique:
Passeport national de la Belgique en cours de validité ou périmé depuis moins de 5 ans
Carte d'identité officielle
Carte d'identité et d'inscription au registre d'immatriculation délivrée par un agent diplomatique ou consulaire de Belgique à l'étranger
Certificat d'identité avec photographie, délivré par une administration communale belge à un enfant de moins de 12 ans
Pièce d'identité sans photographie delivrée aux enfants de moins de 12 ans, par une administration communale belge, toutefois, ce document ne sera admis que pour les enfants voyageant en compagnie de leurs parents
Carte d'identite pour etrangers en cour de validité, délivrée par l'autorité competente du pays de résidence, pour les Belges résidant regulièrement en France, au Luxembourg et en Suisse, mentionnant que le titulaire est de nationalite belge.

France:
Passeport national de la République française en cours de validite ou périme depuis moins de cinq ans
Carte officielle d'identité de la Republique française en cours de validité
Carte d'identité pour étrangers en cours de validité délivrée par l'autorite competente du pays de residence, pour les Français residant regulierement en Belgique, au Luxembourg et en Suisse; cette carte devra mentionner la nationalité du titulaire.

République Fédérale d'Allemagne:
Passeport national ou certificat de voyage pour enfant de la République Fédérale d'Allemagne en cours de validite
Carte d'identité officielle de la République Federale d Allemagne en cours de validite
Carte d'identité provisoire et certificat pour enfant muni d'une photographie du territoire del Berlin-Ouest en cours de validite.

Italie:
Passeport national de la République italienne en cours de validité
Carte d'identité officielle de la République italienne, validée par les autorités de police
Pour les enfants: certificat de naissance avec photographie, validé par la police.

Luxembourg:
Passeport en cours de validité ou périmé depuis moins de 5 ans
Carte d'identité officielle
Titre d'identité et de voyage délivré à un enfant de moins de 15 ans par une administration communale luxemgourgeoise
Carte d'identite pour étrangers en cours de validité, délivrée par l'autorité compétente du pays de residence, pour les Luxembourgeois résidant regulièrement en Belgique, en France, en Suisse et au Liechtenstein, mentionnant que le titulaire est de nationalité luxembourgeoise.

Il presente Accordo è entrato in vigore dal 1° gennaio 1958, nei confronti dell'Italia, del Belgio e della Francia.

(703)

Scambio degli strumenti di ratifica della Convenzione tra l'Italia e la Svizzera relativa alla regolazione del lago di Lugano, conclusa a Lugano il 17 settembre 1955.

Il 15 febbraio 1958, in base ad autorizzazione disposta con legge 2 gennaio 1958, n. 9, è stato effettuato in Roma lo scambio degli strumenti di ratifica della Convenzione tra l'Italia e la Svizzera relativa alla regolazione del lago di Lugano, con Protocollo addizionale, conclusa a Lugano il 17 settembre 1955.

Conformemente a quanto previsto dall'art. XIII, la Convenzione suddetta è entrata in vigore il 15 febbraio 1958.

(882)

Scambio degli strumenti di ratifica della Convenzione veterinaria tra l'Italia e la Svizzera, conclusa a Berna il 2 febbraio 1956.

Il 15 febbraio 1958, in base ad autorizzazione disposta con legge 26 novembre 1957, n. 1285, è stato effettuato in Roma lo scambio degli strumenti di ratifica della Convenzione veterinaria tra l'Italia e la Svizzera, con annesso scambio di Note, conclusa a Berna il 2 febbraio 1956.

Conformemente all'art. 21, la Convenzione suddetta è entrata in vigore il 15 febbraio 1958.

(883)

Concessioni di exequatur

In data 8 febbraio 1958 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Andrea La Barbera, Console onorario di Honduras a Palermo, con giurisdizione sulla Sicilia.

(884)

In data 8 febbraio 1958 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Guglielmo Parodi, Console onorario della Repubblica Tunisina a Genova, con giurisdizione sulla Lombardia e la Liguria.

(890)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Verona

Con decreto del Presidente della Repubblica, in data 19 dicembre 1957, registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1958, registro n. 6 Lavori pubblici, foglio n. 61, previa decisione sulle osservazioni è stato approvato il piano regolatore generale della città di Verona.

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(859)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, le indennità dovute per i terreni espropriati al nome delle Ditte di cui all'unito elenco in forza dei decreti Presidenziali ivi richiamati, e le date di decorrenza dei relativi interessi, sono determinate secondo quanto indicato a fianco di ciascuna, salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della stessa legge n. 156

Entro il termine di venti giorni dalla data della presente pubblicazione chiunque vi abbia interesse può ricorrere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per la sola rettifica di eventuali errori materiali.

N. d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata Ha	Decreto Presidenziale di espropriazione N.	Data	Gazzetta Ufficiale N.	Data	Ammontare indennità — Lire	Ammontare indennità arrotondato (art. 1 legge 11-2-1952 n. 70) (capitale nom.) Lire	Data di decorrenza degli interessi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ente Maremma tosco laziale									
1	BALDELLA Assunta e Matilde fu Giuseppe, GENTILI Francesco fu Pietro	Montalto di Castro	109.69.61	4040	28-12-52	18 o.s. 2	23- 1-53	8.702.916,80	8.700.000	28- 8-53
2	BIANCHI MENOTTI fu Egidio	Castelnuovo Val di Cecina	66 89 58	2730	29-11-52	7 - s.o. 7	10- 1-53	4.645.330 —	4.645.000	15-10-53
3	CECCARELLI Tommaso fu Luigi	Gavorrano	23.06.76	1879	26-10-52	285 s.o.	9-12-52	2.981.634 —	2.980.000	3- 1-53
4	CESARINI Mariano di Francesco	Montalto di Castro	13.66.77	1889	26-10-52	285 s.o.	9-12-52	1.697.249,25	1.695.000	21- 1-53
5	CORSINI Andrea Carlo fu Tommaso	Magliano in Toscana	950.31 40	1187	25- 7-52	218 s.o.	19- 9-52	76.219.904 —	76.215.000	29- 9-51
6	CORTESI Ugo fu Giacinto	Riparbella	61.63 34	2747	29-11-52	7 s.o. 7	10- 1-53	4.693.965 —	4.690.000	16- 6-53
7	D'ANTONI Angelo fu Leopoldo	Roma	35.89.60	3510	18-12-52	14 s.o. 4	19- 1-53	3.576.841,65	3.575.000	7- 9-53
8	D'ANTONI Luigi fu Leopoldo	Roma	60.14 40	2749	29-11-52	7 - s.o. 7	10- 1-53	6.427.681,30	6.425.000	1- 9-53
9	DELLA GHERARDESCA Clarice di Giuseppe in INCISA DELLA ROCCHETTA	Roma	180.29.80	15	24- 1-53	21 s.o.	27- 1-53	26 096.074,50	26 095 000	9- 3-53
10	DE ROSSI Natalia fu Giov Battista vedova FERRAIOLI	Roma	135.15 00	2850	29-11-52	8 - s.o. 4	12- 1-53	14.577.113,55	14.575 000	4- 9-53
11	DE ROSSI Natalia fu Giov Battista vedova FERRAIOLI	Roma	77.70.80	3944	27-12-52	17 - s.o. 2	22- 1-53	7.287.012,75	7.285.000	4- 9-53
12	DE VECCHI DI VAL CISMON Cesare Maria fu Luigi	Vetralla	429.00.65	1191	25- 7-52	218 - s.o.	19- 9-52	24.388.656,30	24.385.000	7-10-52
13	FERRAIOLI Francesca di Gaetano	Viterbo	194.74.97	1915	26-10-52	287 - s.o.	11-12-52	10.808.068,35	10.805.000	17- 1-53
14	FORTUNA DELL'AGNELLO Annibale e Lorenzo fratelli fu Pietro, FRANCESCHI Giuseppe fu Francesco e TADINI Alessandro fu Enrico	Lajatico	12.96.50	829	27- 5-52	163 - s.o.	16- 7-52	2.115.083,40	2.115.000	5- 8-52
15	GALLI TASSI BARDINI Anna Maria fu Gallo maritata GHEZZI	Volterra	153.06.60	2778	29-11-52	8 - s.o. 1	12- 1-53	4.138.179 —	—	11- 4-53
16	GALLI TASSI BARDINI Anna Maria fu Gallo maritata GHEZZI	Pomarance	95.65.11	2779	29-11-52	8 - s.o. 1	12- 1-53	2.938.112 —	—	24- 9-53
17	GHEZZI Guido Angelo Gino fratelli fu Giuseppe	Scansano	105.80.64	3645	18-12-52	15 - s.o. 1	20- 1-53	6.663.160 —	6.660.000	1- 9-53
18	GINORI LISCI Lorenzo fu Carlo	Pomarance	26.85.69	3649	18-12-52	15 - s.o. 1	20- 1-53	255.491 —	—	24- 8-53
19	GIROLA Cesare fu Umberto	Castelnuovo di Porto	25.47.03	2690	29-11-52	7 - s.o. 6	10- 1-53	2.123.080,60	2.120.000	2- 9-53
20	GUIDI Alberto fu Ruggero	Pomarance	343.01.95	2892	29-11-52	8 - s.o. 5	12- 1-53	20.603.206 —	—	24- 9-53
21	GUIDI Alberto fu Ruggero	Pomarance	18.94.30	4359	28-12-52	19 - s.o. 8	24- 1-53	436.256,80	—	24- 9-53

Roma, addì 30 gennaio 1958

Visto, p. *il Ministro*: DATO

(735)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 12

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta 442 — Data 22 febbraio 1957 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Ufficio provinciale del tesoro di Torino — Intestazione Salvai Vera in Sales — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 20 000

Numero ordinale portato dalla ricevuta 6099 — Data 20 aprile 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Ufficio ricevimento — Intestazione: Tesserini Paolo di Augusto — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L 10 000

Numero ordinale portato dalla ricevuta 81 — Data: 12 gennaio 1957 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Ufficio provinciale del tesoro di Caserta — Intestazione: Conca Salvatore di Antonio — Titoli del Debito pubblico: nominativi 8 — Capitale L. 12 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta 209 — Data: 29 ottobre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Intendenza di finanza di Salerno — Intestazione: Mattei Adolfo Leone fu Gaetano — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Rendita L. 21

Numero ordinale portato dalla ricevuta 318 — Data 19 luglio 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Tesoreria provinciale di Agrigento — Intestazione: Liotta Carmelo — Titoli del Debito pubblico: al portatore 2 — Capitale L 600

Numero ordinale portato dalla ricevuta 368 — Data 11 gennaio 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta. Tesoreria provinciale di Matera — Intestazione: Franchino Antonio fu Bonaventura — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1300 — Data: 24 ottobre 1957 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Ufficio ricevimento di Roma — Intestazione: Cipolla Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 1000

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 186 — Data: 1º aprile 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Lecce — Intestazione. Gabrieli Corrado — Titoli del Debito pubblico: al portatore 7 — Capitale L 2600

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7 — Data 19 luglio 1957 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Ufficio provinciale del tesoro di Reggio Calabria — Intestazione Rando Pietro fu Fortunato — Titoli del Debito pubblico nominativi 1 — Capitale L 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta 458 — Data 5 marzo 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Intendenza di finanza di Torino — Intestazione: Montaldo Cesare fu Michele — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L 34 500

A termini dell'art 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore

Roma, addì 14 febbraio 1958

(856) *Il direttore generale* SCIPIONE

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 42

Corso dei cambi del 20 febbraio 1958 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,80	624,81	624,805	624,82	624,70	624,80	624,80	624,80	624,82	624,80
$ Can.	637,25	637,85	637 —	637,75	637,05	636,50	638 —	637 —	636,75	637,50
Fr. Sv. lib.	145,79	145,87	145,79	145,79	145,75	145,80	145,80	145,80	145,79	145,80
Kr. D.	90,36	90,31	90,31	90,34	90,30	90,35	90,33	90,35	90,38	90,30
Kr. N.	87,38	87,34	87,36	87,36	87,40	87,45	87,35	87,40	87,38	87,30
Kr Sv.	120,30	120,265	120,30	120,25	120,20	120,45	120,28	120,30	120,25	120,25
Fol.	164,42	164,445	164,47	164,43	164,40	164,70	164,43	164,45	164,42	164,35
Fr. B.	12,51	12,522	12,51875	12,51875	12,51	12,50	12,51875	12,53	12,51	12,515
Fr. Fr.	148,16	148,12	148,18	148,14	148,20	148,30	148,17	148,15	148,14	148,10
Fr. Sv. acc.	142,35	142,34	142,33	142,33	142,30	142,45	142,33	142,35	142,34	142,30
Lst.	1748,55	1747,75	1747,85	1748 —	1748 —	1748,75	1747,875	1748,60	1748,50	1747,75
Dm occ.	148,50	148,46	148,49	148,48	148,40	148,50	148,48	148,50	148,49	148,45
Scell. Aust.	23,99	23,98	23,98	23,985	23,90	24,10	23,98875	24 —	23,99	23,99

Media dei titoli del 20 febbraio 1958

Rendita 3,50 % 1906 61,30
Id. 3,50 % 1902 60,40
Id 5 % 1935 96,125
Redimibile 3,50 % 1934 82,85
Id. 3,50 % (Ricostruzione) 75,025
Id. 5 % (Ricostruzione) 90,175
Id. 5 % (Riforma fondiaria) 83,95
Id. 5 % 1936 96,275
Id. 5 % (Città di Trieste) 83,35
Id. 5 % (Beni Esteri) 82,40

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1º aprile 1959) . 99,825
Id. 5 % (» 1º aprile 1960) . 99,05
Id. 5 % (» 1º gennaio 1961) . 97,975
Id. 5 % (» 1º gennaio 1962) . 96,625
Id. 5 % (» 1º gennaio 1963) . 95,80
Id. 5 % (» 1º aprile 1964) . . 95,15
Id. 5 % (» 1º aprile 1965) . . 95,10
Id. 5 % (» 1º aprile 1966) . 95,075

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 febbraio 1958

1 Dollaro USA 624,81
1 Dollaro canadese 637,875
1 Franco svizzero lib. 145,795
1 Corona danese 90,335
1 Corona norvegese 87,355
1 Corona svedese 120,265
1 Fiorino olandese 164,43

1 Franco belga 12,519
100 Franchi francesi 148,155
1 Franco svizzero acc. 142,33
1 Lira sterlina 1747,937
1 Marco germanico 148,48
1 Scellino austriaco 23,987

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa agricola « Acherusia fra coltivatori diretti », con sede in Bacoli (Napoli).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 31 gennaio 1958, la Società cooperativa agricola « Acherusia fra coltivatori diretti », in Bacoli, costituita con atto del notaio dott Francesco Piccinni il 16 ottobre 1954, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore.

(898)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio di obbligazioni per l'assegnazione di carte ferroviarie di libera circolazione e di titoli per il rimborso. Obbligazioni a premi delle Serie speciali 4,50 % « Elettrificazione Ferrovie dello Stato », 3ª emissione e 5 % « Elettrificazione Ferrovie dello Stato », 4ª emissione.

Si notifica che il giorno 15 marzo 1958, alle ore 8,30 presso la sede del Consorzio di credito per le opere pubbliche, via Aureliana, n. 7, Roma, si effettueranno le sottoindicate operazioni riguardanti le obbligazioni a premi delle Serie speciali 4,50 % « Elettrificazione Ferrovie dello Stato », 3ª emissione e 5 % « Elettrificazione Ferrovie dello Stato », 4ª emissione:

a) Estrazione a sorte di n. 10 000 carte ferroviarie di libera circolazione in prima classe su tutte le linee delle Ferrovie dello Stato, valide per un mese, da assegnarsi in ragione di n 400 a ciascuna delle 25 serie di obbligazioni che compongono la Serie speciale 4,50 % « Elettrificazione Ferrovie dello Stato », 3ª emissione,

b) Estrazione a sorte di n. 10.000 carte ferroviarie di libera circolazione in prima classe su tutte le linee delle Ferrovie dello Stato, valide per un mese, da assegnarsi in ragione di n. 500 a ciascuna delle 20 serie di obbligazioni che compongono la Serie speciale 5 % « Elettrificazione Ferrovie dello Stato », 4ª emissione;

c) Estrazione a sorte, sulle obbligazioni a premi della Serie speciale 4,50 % « Elettrificazione Ferrovie dello Stato », 3ª emissione, di:

n. 13 450 titoli di 10 obbligazioni
n. 2 850 titoli di 25 obbligazioni
n 4 475 titoli di 50 obbligazioni
n 10 525 titoli di 100 obbligazioni
n 1 075 titoli di 1000 obbligazioni

in totale n 32 375 titoli rappresentanti, complessivamente, numero 2 557.000 obbligazioni, di L. 500 cadauna, per il valore nominale di L. 1 278 500 000;

d) Estrazione a sorte, sulle obbligazioni a premi della Serie speciale 5 % « Elettrificazione Ferrovie dello Stato », 4ª emissione, di:

n 1 200 titoli di 25 obbligazioni
n. 3 300 titoli di 100 obbligazioni
n 1 040 titoli di 500 obbligazioni
n. 1 880 titoli di 1000 obbligazioni

in totale n 7 420 titoli rappresentanti, complessivamente, numero 2 760 000 obbligazioni, di L. 500 cadauna, per il valore nominale di L 1 380 000 000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione verranno pubblicati i numeri delle obbligazioni premiate e dei titoli sorteggiati per il rimborso.

Roma, addì 18 febbraio 1958

Il presidente: VERONESE

(914)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per esami a cento posti di uditore giudiziario

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visti gli articoli 8 e 123, e successivi, dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n 12,

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 19 aprile 1947, n. 974, contenente modifiche all'art. 123 dell'ordinamento giudiziario;

Visto il regolamento per il concorso in magistratura, approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n 1860, ed il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 febbraio 1949, n. 28, recante modificazioni al regolamento,

Vista la legge 8 ottobre 1955, n. 907, concernente l'abrogazione dell'art. 7 della legge 27 maggio 1951, n 392, sul biennio dalla laurea prescritto per la partecipazione al concorso,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Visto l'art 5 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, prorogato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1956, n 1507,

Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1444;

Decreta:

Art 1.

E' indetto un concorso per esame a cento posti di uditore giudiziario.

Quattro posti sono riservati ai concorrenti che, oltre a conseguire l'idoneità nelle prove di esame obbligatorie, superino anche la prova di esame facoltativa di lingua tedesca.

Art. 2.

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:

a) sia cittadino italiano, di sesso maschile,

b) abbia l'esercizio dei diritti civili e politici,

c) abbia sempre tenuto illibata condotta ed appartenga a famiglia di estimazione morale indiscussa,

d) abbia conseguito la laurea in giurisprudenza in una Università della Repubblica,

e) abbia, alla data del presente bando, compiuto l'età di 21 anni e non superato quella di 30 salvo le elevazioni di cui al successivo articolo.

Art. 3.

Il limite massimo di età è elevato:

1) a 45 anni per i mutilati e gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, a 39 anni per gli ex combattenti decorati di medaglia al valor militare, o di croce di guerra al valore militare oppure promossi per merito di guerra;

2) di cinque anni per coloro che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate, alle operazioni militari nell'Africa orientale, dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, e per coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati, alle operazioni di guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati dal nemico e per i profughi dall'Africa italiana dai territori di confine, dalle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra e dai territori esteri

Sono esclusi dal beneficio di cui ai numeri 1) e 2) coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi, anche se successivamente amnistiati,

3) di nove anni per i capi di famiglia numerosa (di almeno sette figli), salvi i maggiori limiti consentiti dall'art 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n 1;

4) - *A*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso,

B) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima

L'elevazione di cui alla lettera *A*) del n 4) si cumula con quella di cui alla lettera *B*) ed entrambe con quelle di cui ai numeri precedenti;

5) a 40 anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Nei confronti degli assistenti universitari ordinari, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l Università od Istituto di istruzione universitaria

Il limite massimo di età per l'ammissione al concorso non potrà, in ogni caso, superare i 40 anni, salvo il limite di 45 anni per gli invalidi ed i mutilati di guerra e categorie equiparate

Si prescinde dal detto limite di età per gli aspiranti che, alla data del presente bando di concorso, già sono impiegati civili di ruolo dello Stato

Agli effetti del limite di età per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali, non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto-legge 20 gennaio 1944, n 25

Il diritto alle elevazioni del limite di età indicato nel presente articolo deve risultare nei modi di cui al successivo art 6.

Art 4

La domanda di ammissione su carta bollata da L 200, diretta al Ministero di grazia e giustizia, deve essere presentata nelle ore di ufficio al procuratore della Repubblica, nella cui giurisdizione risiede l'aspirante, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Gli aspiranti residenti all'estero potranno, nel termine prescritto, presentare la domanda di ammissione alle autorità diplomatiche o consolari del territorio ove risiedono

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:

1) le precise generalità con l'esatta indicazione della residenza,

2) la data ed il luogo di nascita e, per coloro che alla data del bando hanno superato il trentesimo anno di età, il possesso dei titoli per fruire dell'elevazione del limite di età,

3) il possesso della cittadinanza italiana,

4) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime,

5) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico o la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale,

6) il titolo di studio con l'esatta menzione della data e dell'Università presso la quale venne conseguito,

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari

Gli aspiranti, che siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno altresì dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro riguardi Coloro che intendano sostenere la prova facoltativa di lingua tedesca devono indicarlo nella domanda, a pena di decadenza

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante

Per i dipendenti dello Stato sarà sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio

Unitamente alla domanda deve essere presentata una fotografia del candidato, su fondo bianco, a mezzo busto, di data recente, che a cura del candidato medesimo dovrà essere applicata su apposito cartoncino, da richiedersi alla competente Procura della Repubblica A tergo di tale cartoncino sarà apposta la autenticazione del notaio, relativa alla fotografia ed alla firma del candidato nonchè una marca da bollo da L 200.

Art 5.

I concorrenti che abbiano superato le prove orali debbono far pervenire al Ministero di grazia e giustizia (Ufficio superiore del personale), entro il termine di giorni 20, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti prescritti per comprovare gli eventuali titoli di precedenza nelle nomine

Art. 6.

La qualifica di mutilato o di invalido, per qualunque causa, deve risultare dal decreto di concessione della relativa pensione ovvero dal certificato mod 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure da una dichiarazione di invalidità, in bollo da L 100, rilasciata dall Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la *qualifica di invalido*

La qualifica di ex combattente ed il possesso di ogni altro titolo militare, devono risultare dallo stato di servizio o dal foglio matricolare (tassa di bollo da L 200), nonchè dalla dichiarazione integrativa del distretto militare, da rilasciarsi ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n 137, e successive modificazioni (tassa di bollo da L 100)

La qualifica di profugo dall'Africa italiana deve essere dimostrata mediante dichiarazione rilasciata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ufficio stralcio del soppresso Ministero dell'Africa italiana, secondo le norme del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n 104 (bollo da L 100)

La qualifica di profugo dalle terre di confine dai territori esteri e dalle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra deve essere dimostrata, secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica in data 4 luglio 1956, n 1117, mediante attestazione del prefetto della Provincia in cui risiede il candidato (in bollo da L 100)

La qualifica di orfano di caduto in guerra o di caduto per la lotta di liberazione, o di caduto civile per i fatti di guerra deve risultare da certificato su carta da bollo da L 100 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra

La qualifica di figlio di invalido o di mutilato di guerra, per la lotta di liberazione o di invalido civile per fatti di guerra, deve risultare dal mod 69 da rilasciarsi dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, ovvero da certificato, in carta bollata da L 100, da rilasciarsi dal sindaco del Comune di residenza

La concessione delle medaglie al valor militare, o della croce di guerra, ovvero di altre attestazioni di merito di guerra e la qualifica di ferito in combattimento devono essere dimostrate esclusivamente con l'esibizione dei brevetti originali relativi, ovvero di copia notarile di essi

Gli ex prigionieri ed i civili assimilati ai prigionieri devono dimostrare tale qualifica esibendo i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità

La qualifica di reduce dalla deportazione e quella di deportato o internato per motivi di persecuzione razziale devono risultare da attestazione del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede (bollo da L 100)

La qualifica di partigiano combattente deve essere dimostrata con la dichiarazione integrativa del competente distretto militare ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n 137 (tassa di bollo da L 100)

Gli aspiranti che si trovano nelle condizioni prevedute dall'art 3, n 5, devono dimostrare di avere riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, mediante esibizione dei relativi provvedimenti

Lo stato di famiglia deve risultare dal certificato del sindaco (bollo da L 100)

La qualità di impiegato civile di ruolo dello Stato deve risultare dallo stato di servizio rilasciato dall'Amministrazione competente in data non anteriore di tre mesi a quella del bando Coloro che si avvalgono della facoltà di cui all'art 7, penultimo comma, del presente bando, dovranno esibire però, come è indicato nel predetto stesso comma, anche un certificato dell'Amministrazione da cui dipendono (tassa di bollo da L 100) comprovante che non sono sottoposti a procedimento penale o disciplinare

Il lodevole servizio prestato nelle Amministrazioni dello Stato deve essere comprovato mediante attestazione dell'Amministrazione da cui il candidato dipende, redatta su carta da bollo da L 100.

Art. 7.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego A tale fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero a presentare, a pena di decadenza, entro il termine di giorni trenta, che decorrono dal giorno successivo a quello della comunicazione che verrà loro fatta, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita in conformità del regio decreto 25 agosto 1932, n. 1101 (carta da bollo da L 100), il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita;

b) certificato, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando, rilasciato dal sindaco o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato e cittadino italiano (carta da bollo da L. 100).

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in territori non compresi nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto del Capo dello Stato,

c) certificato, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (carta da bollo da L 100),

d) certificato medico, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando, di sana costituzione fisica, rilasciato da un ufficiale medico militare, o dal medico provinciale, o dal medico condotto, o dall'ufficiale sanitario, nel quale dovra essere precisato che si e eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n 837.

Se il cadidato e affetto da imperfezione fisica questa deve essere esattamente specificata nel certificato Il certificato medico per l'invalido di guerra deve essere rilasciato ai sensi del regio decreto 29 gennaio 1922, n 92, e successive modificazioni (carta da bollo da L 100)

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita e escluso dal concorso,

e) certificato generale del casellario giudiziario di data non inferiore di tre mesi a quella del presente bando (carta da bollo da L 200),

f) diploma originale di laurea in giurisprudenza ovvero copia notarile di esso. Qualora il candidato non sia in condizioni di produrre il diploma originale o la copia autentica di esso, è data facoltà di presentare un certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma stesso

Possono esibirsi, in esenzione da tassa di bollo, a condizione che nei relativi atti si faccia constare la povertà dello aspirante mediante citazione dell'attestato rilasciato dalla autorita di pubblica sicurezza del luogo di residenza del candidato ovvero dal sindaco qualora nel Comune non esista ufficio di pubblica sicurezza, i seguenti documenti. estratto dell'atto di nascita, certificato medico, certificato di cittadinanza e certificato del casellario giudiziario Ogni altro documento è soggetto a tassa di bollo.

Per coloro che, in dipendenza di avvenimenti politici, connessi con l'ultima guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, valgono le disposizioni di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1947, n 60

I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni statali come funzionari di ruolo, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *d*) ed *f*) insieme a copia autentica dello stato di servizio (tassa di bollo da L. 200), comprovando, con certificato dell'Amministrazione da cui dipendono (tassa di bollo da L 100), di non essere sottoposti a procedimento penale, o disciplinare, e di aver riportato almeno la qualifica di distinto.

Lo stato di servizio e il certificato dell'Amministrazione devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando.

Art 8.

Non sono ammessi al concorso:

a) coloro che hanno presentato le domande oltre il termine indicato nell'art. 4 ovvero non in regola col bollo,

b) coloro che sono stati dichiarati non idonei in due concorsi per l'ammissione in magistratura,

c) coloro che, per le informazioni raccolte, non risultano, secondo l'apprezzamento insindacabile del Ministro per la grazia e giustizia, di moralità e condotta incensurabili ed appartenenti a famiglia di estimazione morale indiscussa

L'espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, equivale ad inidoneità

Produce inoltre gli stessi effetti della inidoneità l'annullamento di un lavoro da parte della Commissione quando essa abbia accertato che il lavoro stesso sia stato in tutto o in parte copiato da qualche testo o da altro candidato Sono dichiarati decaduti dal concorso coloro che hanno presentato i documenti oltre il termine indicato nell'art. 7 oppure non in regola col bollo

Art. 9.

L'esame consiste

a) in una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie.

1) diritto civile e romano;
2) diritto penale,
3) diritto amministrativo,

b) in una prova orale su ciascuna delle seguenti materie o gruppi di materie

1) diritto romano;
2) diritto civile,
3) procedura civile;
4) diritto penale,
5) procedura penale;
6) diritto amministrativo e costituzionale;
7) diritto ecclesiastico, diritto internazionale ed elementi di statistica

L'esame si svolgerà secondo le norme stabilite nell'art 123 e seguenti del vigente ordinamento giudiziario, nell'art 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 19 aprile 1947, n 974, e nel regio decreto 15 ottobre 1925, n 1860, con le modificazioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1949, n. 28.

Art 10.

La prova di esame facoltativa è diretta ad accertare la piena conoscenza della lingua tedesca da parte del candidato e consiste:

a) in una prova scritta costituita dalla traduzione dall'italiano nel tedesco e dal tedesco nell'intaliano di due brani di prosa (uno per ciascuna traduzione) scelti dalla Commissione giudicatrice con le stesse modalità prescritte per le prove obbligatorie E' consentito l'uso del vocabolario

Il testo del brano di lingua tedesca è comunicato ai candidati soltanto mediante dettatura

Le buste contenenti gli elaborati scritti di lingua tedesca non recano il talloncino numerato prescritto dall'art 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1949, n 28, sono escluse dalla operazione di raggruppamento prescritta dal sesto comma del predetto art 2; sono numerate distintamente dalle buste contenenti gli elaborati delle tre prove obbligatorie

L'esame degli elaborati scritti ha luogo dopo che è stato completato l'esame dei lavori relativi alle prove obbligatorie e prima che siano aperte le buste contenenti il cartoncino con il nome e cognome del candidato.

Sono ammessi alla prova orale facoltativa soltanto i concorrenti dichiarati idonei, sia nella relativa prova scritta, sia nelle prove scritte obbligatorie;

b) in una prova orale diretta ad accertare oltre che la conoscenza della lingua tedesca, anche la capacita del candidato a conversare senza difficoltà nella lingua medesima

Essa ha luogo nello stesso giorno in cui il concorrente sostiene le prove orali obbligatorie, purche abbia in queste ultime conseguita l'idoneita.

Art. 11.

Nella valutazione, sia della prova scritta, sia della prova orale, la Commissione delibera sulla idoneita del candidato, senza attribuzione di voto.

Art 12.

Le prove scritte degli esami obbligatorie e di quello facoltativo avranno luogo in Roma nei giorni che saranno determinati con successivo decreto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che ottengono non meno di dodici ventesimi dei punti in ciascuna prova scritta obbligatoria.

Conseguono l'idoneità coloro che riportano una votazione complessiva non inferiore a 91 punti e non meno di sei decimi in ciascuna prova orale

Non sono ammesse frazioni di punto.

Art 13.

I concorrenti dichiarati idonei sono classificati secondo il numero totale dei voti riportati.

La dichiarazione di non idoneità nella prova facoltativa di lingua tedesca non pregiudica l'inclusione nella graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove obbligatorie.

In caso di parità di punti, si applicano le disposizioni del quarto e quinto comma del testo unico 10 gennaio 1957 n 3, concernenti la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi.

Art 14.

Sono nominati uditori giudiziari i primi classificati entro il limite dei posti messi a concorso

I concorrenti dichiarati idonei nella prova facoltativa di lingua tedesca conseguono la nomina nei limiti della quota loro riservata con l'art 1 del presente decreto, secondo l'ordine in cui essi sono iscritti nella graduatoria di merito del concorso, a norma dell'art 13 del presente bando, ancorche nella graduatoria stessa essi siano stati collocati oltre il numero totale dei posti messi a concorso

I posti non attribuiti nella quota riservata sono conferiti agli altri concorrenti a norma del primo comma del presente articolo

I posti spettanti a coloro che dichiarino di rinunziare alla nomina, o non si presentino ad assumere servizio nel termine di legge, saranno attribuiti ai candidati del presente concorso dichiarati idonei con maggior numero di voti, dopo quelli compresi nella classificazione dei vincitori.

Roma, addì 11 gennaio 1958

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1958
Registro n. 20 Grazia e giustizia, foglio n 203 — BOVIO

(868)

PREFETTURA DI BOLOGNA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto n 148/72026 San , in data 20 novembre 1957, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Bologna, bandito con decreto n 93/81928 San , del 31 dicembre 1953,

Visto il proprio decreto n 149/73921 San , in data 29 novembre 1957, con il quale si assegnavano le condotte poste a concorso, ai medici vincitori;

Ritenuto che la 4ª condotta « Palata » di Crevalcore a seguito di rinuncia del dott Tolomelli Alberto (2° in graduatoria) vincitore della condotta stessa, è rimasta vacante e disponibile,

Visto che i dottori Lodini Elio Dante (3° in graduatoria), Semeraro Francesco (4° in graduatoria), Beccari Gianluigi (5° in graduatoria) e Melloni Francesco (6° in graduatoria) hanno rinunciato alla nomina per la stessa condotta,

Ritenuto che il dott Gelmetti Pietro (8° in graduatoria) ha diritto alla nomina a termini di legge,

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n 281,

Decreta·

Il dott Gelmetti Pietro è dichiarato vincitore della 4ª condotta medica « Palata » di Crevalcore

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Bologna, addì 7 febbraio 1958

Il prefetto: GAIPA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto n. 148/72026 San., in data 20 novembre 1957, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Bologna, bandito con decreto n. 93/81928 San., del 31 dicembre 1953;

Visto il proprio decreto n 149/73921 San., in data 29 novembre 1957, con il quale si assegnavano le condotte poste a concorso, ai medici vincitori,

Ritenuto che la 2ª condotta « Campagna » di Medicina, a seguito di rinuncia del dott Lodini Elio Dante (3° in graduatoria) vincitore della condotta stessa, è rimasta vacante e disponibile,

Visto che i dottori Semeraro Francesco (4° in graduatoria), Beccari Gianluigi (5° in graduatoria) e Melloni Francesco (6° in graduatoria) hanno rinunciato alla nomina per la stessa condotta,

Ritenuto che il dott Borrozzino Ernesto (7° in graduatoria) ha diritto alla nomina a termini di legge,

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n 281;

Decreta:

Il dott Borrozzino Ernesto è dichiarato vincitore della 2ª condotta medica « Campagna » di Medicina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Bologna, addì 7 febbraio 1958

Il prefetto GAIPA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto n 148/72026 San , in data 20 novembre 1957, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Bologna, bandito con decreto n 93/81928 San., del 31 dicembre 1953,

Visto il proprio decreto n 149/73921 San , in data 29 novembre 1957 con il quale si assegnavano ai medici vincitori le condotte poste a concorso,

Ritenuto che la 2ª condotta « Bargi » di Camugnano, a seguito di rinuncia del dott Beccari Gianluigi (5° in graduatoria) vincitore della condotta stessa, è rimasta vacante e disponibile;

Visto che i dottori Melloni Francesco (6° in graduatoria), Borrozzino Ernesto (7° in graduatoria) e Gelmetti Pietro (8° in graduatoria) hanno rinunciato alla nomina per la stessa condotta,

Ritenuto che il dott Ghelfi Mino (9° in graduatoria) ha diritto alla nomina a termini di legge;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott Ghelfi Mino è dichiarato vincitore della 2ª condotta medica « Bargi » di Camugnano

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato

Bologna, addì 6 febbraio 1958

Il prefetto GAIPA

(903)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.